



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.S.I.D. SISTEMI E FLUSSI INFORMATIVI AZIENDALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DELLA COMPONENTE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ACCOGLIENZA – AGGIUDICATO CON DELIBERAZIONE DEL DG N. 630 DEL 24/08/2023 (CIG N. A004EE4B14) – IMPORTO DELLA FORNITURA € 143.985,52 OLTRE IVA – CIG A0422AE73F

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Direttore Generale n. 630 del 24/08/2023 è stato adottato il provvedimento di adesione alla Convenzione denominata Polo Strategico Nazionale – PSN, per la realizzazione del Progetto Accoglienza, per un importo complessivo, per 36 mesi, pari ad € 1.186.419,22 oltre Iva;
- il Progetto ha come obiettivo quello di migliorare i servizi offerti agli assistiti, in adesione con le linee guida indicate dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, mettendo a disposizione dei pazienti e dei loro parenti un Progetto per l'Accoglienza caratterizzato da un sistema digitale all'avanguardia, andando a rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari attraverso l'implementazione di innovative soluzioni tecnologiche;
- PSN SpA in qualità di Concessionario, fornisce alle singole Amministrazioni Utenti, in maniera continuativa e sistematica, una serie di prestazioni inserite in un Catalogo di Servizi, vale a dire:
 1. Servizi Infrastrutturali;
 2. Servizi di Gestione della Sicurezza IT;
 3. Servizi di Disaster Recovery e Business Continuity;
 4. Servizi di Assistenza ai fruitori dei servizi prestati.
- al fine di ottimizzare e customizzare i percorsi di accoglienza e le comunicazioni interne, ai servizi previsti in Convenzione deve necessariamente seguire una componente *hardware* e *software*, ritenuta assolutamente necessaria per garantire un'informazione corretta e tempestiva dei sanitari e dei pazienti, nonché al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi propri dell'Ospedale Pediatrico Digitale;

TENUTO CONTO CHE:

- le strumentazioni e le attività relative alla miglior organizzazione di ogni aspetto della relazione con i pazienti, quali il loro accesso alle strutture, gli spostamenti all'interno delle

stesse ed i contatti, risultano assolutamente indispensabili ai fini di realizzare in modo pieno il Progetto Accoglienza;

PRESO ATTO CHE:

- nel rispetto dell'esigenza, di cui sopra, di ottimizzazione dei percorsi di "accoglienza" e delle "comunicazioni interne", il RUP ha richiesto all'Operatore Economico affidatario del contratto principale la formulazione di un'offerta per la fornitura dei servizi supplementari, necessari alla piena realizzazione degli obiettivi e delle attività in esso previste;
- in data 01/08/2023 è stata acquisita l'offerta Nr 2023-0141532 presentata dalla ditta Telecom Italia S.p.A., in qualità di impresa capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario dell'affidamento per Adesione alla Convenzione, relativa fornitura del Progetto Accoglienza dell'AORN – ID 2023-0000006854100630-PdF-P4R1 del 06/07/2023;
- i servizi di cui all'offerta, completata ed integrativa, presentata dall'operatore economico Telecom Italia SPA, risultano relativa alla progettazione e fornitura delle componenti HW e SW necessarie al fine di offrire una soluzione modulare, scalabile e standard, opportunamente customizzate alle esigenze dell'AORN;
- la soluzione risulta tecnologicamente coerente e nativamente integrata con il Servizio offerto nell'ambito del Progetto Accoglienza ed con il Sistema Informatico Aziendale;

RILEVATO CHE

- appare assolutamente necessario procedere all'affidamento dei servizi Extra Convenzione per la fornitura della componente hardware e software a completamento del Progetto Accoglienza di cui sopra, affidato con deliberazione del DG n. 630 del 24.08.2023;
- l'affidamento ad un diverso fornitore potrebbe determinare una incompatibilità o difficoltà tecniche alla regolare esecuzione del servizio;
- questa Amministrazione si riserva di recedere dal contratto per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate;

CONSIDERATO CHE:

- la documentazione risulta essere congrua rispetto alle necessità dell'AORN;
- sulla piattaforma di Consip SpA non risultano attive convenzioni per servizi analoghi;
- come da ultime indicazioni della So.Re.Sa. SpA, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.5 del 29/06/2021, che all'art.61 modifica l'art.6 della L.R. n.28/2003 in materia di autorizzazioni all'espletamento di autonome procedure di gara, le Aziende Sanitarie non devono più acquisire autorizzazione preventiva di So.Re.Sa. tranne nel caso in cui le procedure siano riconducibili a:
 - a) categorie merceologiche di cui all'art.9 co.3 DL n.66/2014 e DPCM 11 luglio 2018;

b) categorie merceologiche che costituiscono oggetto delle iniziative di gara la cui indizione è programmata per l'anno di riferimento da So.Re.Sa., ai sensi dell'art.6, co.14-quinquies L.R. n.28/2003 come modificato dall'art.61 L.R. n.5/2021;

c) categorie merceologiche che costituiscono oggetto delle Convenzioni e Accordi quadro derivanti da procedure di gara affidati da So.Re.Sa., ai sensi dell'art.6 co.16 L.R. n.28/2003 come modificato dall'art. 61 L.R. n.5/2021;

- l'affidamento oggetto del presente provvedimento è relativo a categorie merceologiche diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, e pertanto non è necessario richiedere alcuna autorizzazione alla So.Re.Sa. SpA;

VISTO l'art 106 co. 1 lett. B) del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 il quale prevede che "i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: **b)** per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori speciali: **1)** risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; **2)** comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi";

DATO ATTO CHE:

- le modifiche, ai sensi dell'art. 106 dlgs 50/2016, nei contratti d'appalto (nei settori ordinari e speciali) possono avvenire senza l'attivazione di una nuova procedura di affidamento, solo nei casi tassativamente previsti dalla legge;
- le componenti hardware e software di cui trattasi, assolutamente indispensabili alla piena realizzazione del Progetto Accoglienza, non sono incluse nell'affidamento principale – di cui al CIG A004EE4B14;
- tale fornitura non è configurabile come meramente aggiuntiva, bensì funzionalmente connessa a quelle del contratto principale, in quanto la integra ed appare necessaria al completamento del Progetto;
- la soluzione risulta tecnologicamente coerente e nativamente integrata con il Servizio offerto nell'ambito del Progetto Accoglienza ed con il Sistema Informatico Aziendale;
- la fattispecie in argomento appare riconducibile a quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett b), in combinato disposto con i suoi commi 4 e 7, trattandosi di modifica contrattuale il cui valore, perché non sia sostanziale, deve essere inferiore al 50% dell'importo iniziale del contratto;
- ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione all'ANAC deve essere acquisito un nuovo CIG collegato al CIG già acquisito per l'appalto iniziale;

RILEVATO CHE

- ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 106 co. 1 lett. B) del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, che *ratione temporis* regola il presente provvedimento, poiché, seppur adottato in vigenza del nuovo Codice dei Contratti Pubblici emanato con D.Lgs. 36/2023, alla presente procedura devono tuttavia applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, trattandosi dell'affidamento di servizi supplementari, rispetto ad un affidamento già effettuato in conseguenza ad adesione a Convenzione stipulata secondo le norme del D.Lgs. 50/2016;
- che gli ulteriori servizi richiesti sono supplementari e strettamente necessari al perfezionamento delle prestazioni previste dalla Convenzione stipulata tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Società Polo Strategico Nazionale S.p.A ("PSN S.p.A."), cui l'AORN ha aderito giusta Delibera del Direttore Generale n. 630 del 24/08/2023, ed indicati nel Progetto del Piano dei Fabbisogni e nel Piano di Migrazione di massima già agli atti della menzionata Adesione;
- l'affidamento ad un diverso operatore economico risulterebbe impraticabile per motivi di carattere tecnico legati al rispetto dei requisiti di intercambiabilità ed interoperabilità tra le apparecchiature ed ai servizi forniti nell'ambito dell'affidamento iniziale;
- l'affidamento al medesimo Operatore Economico appare, pertanto, necessario per garantire la funzionalità del servizio sotto il profilo tecnico, in quanto indispensabile al perfezionamento delle attività previste, assicurando la corretta e completa esecuzione delle attività di Accoglienza;
- l'importo dell'affidamento non supera il 50% del valore iniziale del contratto;

RAVVISATO, quindi, CHE, ricorrono, nel caso di specie, i requisiti previsti dalla disposizione di cui all'art. 106 co. 1 lett. B) del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, ossia:

- la non separabilità, sotto il profilo tecnico, del servizio in questione dal contratto iniziale senza arrecare gravi pregiudizi per l'amministrazione contraente oltre che strettamente necessari al suo perfezionamento;
- la circostanza che l'importo del servizio affidato non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale.

VISTA l'offerta prot. nr. 2023-0141532 del 11/08/2023, agli atti d'ufficio, con la quale l'Operatore Economico dettaglia la fornitura proposta, per un totale complessivo pari ad € 143.985,52 IVA Esclusa;

Tutto ciò premesso, Il Responsabile della UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali

PROPONE

1) **di approvare** l'offerta Nr 2023-0141532 del 11/08/2023 della ditta Telecom Italia S.p.A., relativa ai servizi in extra Convenzione per la fornitura della componente *hardware e software*

necessaria all'attivazione del Progetto Accoglienza di cui alla deliberazione del DG n. 630 del 24.08.2023;

2) **di affidare** alla ditta Telecom Italia S.p.A. con sede legale in via G. Negri, 1 – 20123 Milano - PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it - P. IVA 00488410010, la fornitura in extra Convenzione, di cui all'offerta indicata al punto precedente, per un importo pari ad € 143.985,52 oltre IVA 22%;

3) **di trasmettere** il presente provvedimento:

- Alla UOC GEF per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- Al Collegio Sindacale per quanto di competenze;
- All'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza;
- Al Responsabile dell'Ufficio Inventario, per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle componenti *hardware*;

4) **di rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90

IL RUP

Responsabile UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali

Dr. Eugenio Bruno

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1) **di prendere atto** dell'offerta Nr 2023-0141532 del 11/08/2023 della ditta Telecom Italia S.p.A., relativa ai servizi in extra Convenzione per la fornitura della componente *hardware e software* necessaria all'attivazione del Progetto Accoglienza di cui alla precedente deliberazione del DG n. 630 del 24.08.2023;

2) **e per l'effetto di affidare** alla ditta Telecom Italia S.p.A. con sede legale in via G. Negri, 1 – 20123 Milano - PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it - P. IVA 00488410010, la fornitura in extra Convenzione, di cui all'offerta indicata al punto precedente, per un importo pari ad € 143.985,52 oltre IVA 22%;

3) **di nominare**, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, R.U.P. per il contratto oggetto del presente provvedimento, il dott. Eugenio Bruno – Responsabile UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali;

4) **di nominare**, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, D.E.C. per il contratto oggetto del presente provvedimento, l'Ing. Giuseppe D'Anna – Dirigente Informatico c/o la UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali;

5) **di trasmettere** il presente provvedimento:

- Alla UOC GEF per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- Al Collegio Sindacale per quanto di competenze;
- All'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza;
- Al Responsabile dell'Ufficio Inventario, per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle componenti *hardware*;
- Al D.E.C. dell'iniziativa Ing. Giuseppe D'Anna;

6) **di rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)